

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 febbraio 2024, n. 51 **Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA). Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura terapeutico riabilitativo residenziale (Dipendenze Patologiche - ex art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", ubicata nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al km. 3,200.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 462 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dal Responsabile P.O *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 11 aprile 2017, n. 10 ad oggetto *"Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno"* e s.m.i. prevede all'art. 10 la *"Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale"*, avente l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, recuperare l'autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e"*

private” e s.m.i. prevede:

- all’art. 2 “Definizioni”, comma 1 che “Ai fini della presente legge si definisce: (...) b) autorizzazione all’esercizio, il provvedimento con il quale si consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di svolgere attività sanitarie e socio-sanitarie; c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario”;
- all’art. 3 “Compiti della Regione”, comma 3, lett. c) che: “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
- all’art. 8 “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”, commi 1, 2 e 3 che:

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all’art. 20 “Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento”, commi 1 e 2 che:

“1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;

2. “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:

a) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio;

b) l’accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell’articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;

c) l’adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell’assistenza;

d) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all’articolo 8- quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;

e) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;

f) il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;

g) per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come definito dalla normativa vigente;

h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.” (grassetto aggiunto, ndr);

- all’art. 24 “Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”, commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

- all’art. 29 *“Norme transitorie e finali”*, comma 9 che: *“Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”.*

Con nota prot. n. 11/18 del 19/03/2018 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4412 del 27/03/2018 ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n 10 e sue modifiche - Regolamento Regionale 6 marzo 2018 n. 5. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio di n. 25 posti letto in regime residenziale, Comunità Terapeutica Residenziale “SPAZIO ESSE” da trasferire nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia/Casamassima al Km. 0,700; (...)”*, consegnata *brevi manu* alla scrivente Sezione, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale *“SPAZIO ESSE”* s.c. a r.l. di Altamura (BA) ha chiesto: *“conferma dell’autorizzazione all’esercizio per la Comunità terapeutica residenziale “SPAZIO ESSE” di n. 25 posti letto in regime residenziale, nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia (BA), strada provinciale Adelfia/Casamassima al Km. 0,700, giusta istanza inoltrata al Comune di Adelfia (BA) per l’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento che si allega alla presente (...)”*.

Con nota prot. n. 6016/18 del 10/04/2018 trasmessa a mezzo *Pec* in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5685 del 17/04/2018, il Responsabile del Settore II-Servizi Sociali del Comune di Adelfia, in relazione all’istanza prot. n. 10/18 del 19/03/2018 della Cooperativa Sociale a r.l. Onlus *“SPAZIO ESSE”* di Altamura (BA), ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n° 10 e sue modifiche - Regolamento Regionale 6 marzo 2018 n. 5.*

- *Richiesta dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della Comunità Terapeutica Residenziale “SPAZIO ESSE” da trasferire nella nuova sede operativa sita nel Comune di Adelfia (BA), strada provinciale Adelfia/Casamassima al Km. 0,700;*
- (...),

ha richiesto a questa Sezione, *“Nel rispetto di quanto previsto alla Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 art. 7 comma 2 e ai fini del rilascio dell’autorizzazione art. 4 comma 1 lettera a) (...) la verifica di compatibilità in relazione al fabbisogno di cui al Regolamento Regionale 06 marzo 2018 n. 5 art. 21 e la predisposizione di ogni atto propedeutico e necessario al rilascio da parte dell’Autorità preposta. (...)”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 04/06/2019 questa Sezione ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità per la realizzazione per trasferimento della Struttura

terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA), dal Comune di Bari, fraz. Loseto S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183 km. 3,200 al Comune di Adelfia (BA)-S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700, con la precisazione *"che il rilascio, da parte di questa Sezione, della conferma dell'autorizzazione all'esercizio nella nuova sede è subordinato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Adelfia (BA) (...)".*

Successivamente, con nota prot. n. AOO_183/7585 del 05/06/2019, trasmessa al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, al legale rappresentante della Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c.a.r.l. e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Adelfia, questa Sezione ha, tra l'altro, invitato il predetto Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della LR. n. 9/2017 s.m., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura terapeutico riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10. del R.R. n. 10/2017 s.mi), con 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", ubicata in Adelfia (Prov.BA) alla S.P. Adelfia Casamassima km. 0,700 e gestita dalla Cooperativa Sociale "SPAZIO ESSE" s.c. a r.l. ONLUS di Altamura, finalizzato alla verifica dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Con nota prot. n. 25/19 del 20/06/2019 pervenuta con Pec in pari data, acquisita dalla Scrivente con prot. n. AOO_183/9344 del 26/06/2019, trasmessa a questa Sezione, al Sindaco del Comune di Adelfia, e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA ed al Sindaco del Comune di Bari, ad oggetto: *"Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della struttura terapeutico- riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE"- Risccontro giusto prot. n. AOO_183/7585 del 5 giugno 2019.",* il legale rappresentante della Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. di Altamura (BA) ha comunicato quanto segue:

"(...) Per quanto innanzi la sottoscritta informa che alla data odierna non ricorrono più le condizioni per l'immediato trasferimento della struttura di cui trattosi dal Comune di Bari, frazione Loseto, al Comune di Adelfia (BA), posto che la società cooperativa Spazio Esse non è in grado di sostenere la progettualità programmata in prima istanza.

Pertanto, la sottoscritta comunica al Comune di Adelfia il ritiro dell'istanza presentato per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e della conseguenziale richiesto di verifica di compatibilità inoltrata dallo stesso comune alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia.

Inoltre, posto quanto sopra, la sottoscritto chiede alla Sezione Strategia e Governo dell'Offerto di modificare la richiesta prot. n. 11/18 del 19/03/2018, presentata ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 8 e comma 9 del R.R. n. 10/2017, richiedendo conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio di accreditamento, ai sensi dell'art. 24, comma 2 LR. n. 9/2017 e s.m.i. e art. 21, comma 4 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i., per la Comunità Terapeutica Residenziale "SPAZIO ESSE" di n. 25 posti letto in regime residenziale, da rilasciarsi per la sede nel comune di Bari, frazione Loseto, strada Provinciale Bari-Bitritto- Adelfia n. 183 Km. 3,200 anziché per la sede nel Comune di Adelfia (BA). (...)

Si precisa che la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29, comma 5bis della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (BURP 165 del 13.12.18 art. 67), è impegnata ad effettuare sull'attuale sede del Comune di Bari, frazione Loseto, gli adeguamenti dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme.

La sottoscritta chiede, pertanto, di interrompere la richiesta di sopralluogo avanzata con la nota prot. n. AOO_183/7585 del 5 giugno 2019 al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA per la sede ubicata in Adelfia (BA) sulla S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700 (...).

Con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 05/07/2019, questa Sezione ha determinato *"(...) di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 123 del 04/06/2019 con la quale il Dirigente della scrivente Sezione ha*

espresso, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità per la realizzazione per trasferimento della Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE" gestita dalla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA), dal Comune di Bari, fraz. Loseto S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183 km. 3,200 al Comune di Adelfia (BA) - S.P. Adelfia/Casamassima Km. 0,700;".

Con nota prot. n. AOO_183/9874 del 05/07/2019 avente ad oggetto: *"Cooperativa Sociale s.c. a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA). Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE". Revoca dell'incarico al DP ASL BA (nota prot. n. AOO_183/7585 del 05/06/2019) per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio presso la sede in Adelfia (BA). Richiesta di integrazione documentale. Incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL TA ed al Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA per la verifica del possesso dei requisiti di esercizio, ed al Dipartimento di Prevenzione ASL TA per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, presso la sede in Bari/Loseto-S.P. n. 183 km. 3,200."* la scrivente Sezione ha invitato:
"(...)

- *ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", gestita dalla Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. ONLUS di Altamura ed ubicata in Bari, frazione Loseto, S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., tenuto conto che il legale rappresentante della Cooperativa ha precisato "che la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29, comma 5bis della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (BURP 165 del 13.12.18 art. 67), è impegnata ad effettuare sull'attuale sede del Comune di Bari, frazione Loseto, gli adeguamenti dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme.";*
- *ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", gestita dalla Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. ONLUS di Altamura ed ubicata in Bari, frazione Loseto, S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tenuto conto che il legale rappresentante della Cooperativa ha precisato "che la Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29, comma 5bis della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (BURP 165 del 13.12.18 art. 67), è impegnata ad effettuare sull'attuale sede del Comune di Bari, frazione Loseto, gli adeguamenti dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme (...)"*.

Con nota pervenuta a mezzo Pec a questo Servizio, registrata al prot. n. 0150984 del 05/09/2019, avente ad oggetto *"Cooperativa Sociale s.c. a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA). Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art.10 del R.R. n.10/2017 ss.mm.ii.) con n.25 posti letto denominata "Spazio Esse" - Struttura Bari frazione Loseto S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n.183 Incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute prot. AOO_183/9874 del 05.07.2019. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PRE-SOPRALLUOGO"*, il DP ASL TA ha manifestato la necessità di acquisire la documentazione indicata puntualmente nella stessa, propedeutica all'effettuazione del sopralluogo incaricato da questo Dipartimento con propria nota prot. AOO_183/9874 del 05.07.2019, ai sensi degli artt.3, comma 3 lett. c) e 29 c.9 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., per *"svolgere gli accertamenti finalizzati al possesso dei requisiti minimi di esercizio ed ulteriori generali e specifici di Accreditamento, previsti dal R.R. n.10/2017 relativo alla Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale ubicata in Bari frazione Loseto S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n.183"*.

In riscontro alla nota su menzionata, la Struttura terapeutico - riabilitativo residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al km. 3,200 ha trasmesso allo scrivente Servizio a mezzo Pec in data 06/11/2019, giusto prot. n. AOO_183/14737 del 14/11/2019 la nota con la quale si informava che *"la cooperativa Spazio Esse è a tutt'oggi impegnata a svolgere gli adeguamenti strutturali e organizzativi previsti dal R.R. n.10/2017 e s.m.i per autorizzazione e accreditamento della sede operativa comunità terapeutica residenziale Spazio Esse ubicata in Bari frazione Loseto, pertanto saremo in grado di trasmettere la documentazione pre- sopralluogo richiesta con vostra nota a protocollo U.0150984 del 5/9/2019 a conclusione dei lavori di adeguamento e comunque non oltre i termini di legge previsti (LR. 67 del 28/12/2018 art 67 tre anni dalla presentazione congiunta istanza di autorizzazione e accreditamento)"*.

Successivamente, la stessa struttura terapeutico - riabilitativo residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al km. 3,200 a mezzo Pec del 28/05/2020, giusto prot. n. AOO_183/9143 del 05/06/2020, avente ad oggetto *"Nota Regionale del 05/07/2019 a prot. 9874. Nota Dipartimento di Prevenzione del 05/09/2019 a protocollo U.0150984. Nostra disponibilità a sopralluogo della struttura terapeutico- riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE" ed ubicata sulla strada provinciale n. 183 Bari-Bitritto-Adelfia al Km. 3,200 comune Bari frazione Loseto, verifica requisiti organizzativi e strutturali"*, ha chiesto allo scrivente Servizio *"(...) di procedere con il sopralluogo per la verifica dei requisiti organizzativi e strutturali dell'immobile in oggetto, ai fini dell'accreditamento definitivo (...)"*, precisando *"che la stessa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 5 bis della legge regionale n. 9/17 s.m.i. (BURP 165 del 13.12.18 art. 67) è impegnata ad adeguare i requisiti strutturali nel termine previsto da detta norma, se necessario, in altra sede ove trasferirà la propria attività"*.

A seguito di ulteriore sollecito di richiesta documentazione pre - sopralluogo da parte ASL TA pervenuta in data 05/06/2020 e registrata al prot. n. AOO_183/9848 del 16/06/2020, avente ad oggetto *"Protocollo nr: 88725-del 01/06/2020 -A00 ASL TA- Azienda Sanitaria Locale di TARANTO COOPERATIVA SOCIALE S.C. ARL ONLUS SPAZIO ESSE DI ALTAMURA (BA). STRUTTURA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA RESIDENZIALE PER DIPENDENZE PATOLOGICHE (ART. 10 DEL RR. N. 10/2017 SS.MM.11.) CON N. 25 POSTI LETTO DENOMINATA "SPAZIO ESSE" - STRUTTURA BARI FRAZIONE LOSETO S.P. BARI-BITRITTO-ADELFA N. 183 - INCARICO REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE PROT. AOO_1839874 DEL 05.07.2019. SOLLECITO RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PRE-SOPRALLUOGO"*, è seguito riscontro con la trasmissione a mezzo Pec del 20/07/2020, registrata al prot. n. 183/12321 del 28/07/2020 della *" (...) documentazione pre – sopralluogo"* in *"duplice copia cartacea di tutti i documenti e a necessità anche formato elettronico del fascicolo (chiavetta USB)"* da parte della struttura terapeutico- riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE" ed ubicata sulla strada provinciale n. 183 Bari-Bitritto-Adelfia al Km. 3,200 comune Bari frazione Loseto.

Con nota pervenuta a mezzo Pec a questo Servizio in data 02/02/2021, giusto prot. n. AOO_183/1958 del 05/02/2021, avente ad oggetto *"Cooperativa Sociale s.c. a r.l. Onlus SPAZIO ESSE di Altamura (BA). Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n.10/2017 ss.mm.ii.) con n.25 posti letto denominata "Spazio Esse" Struttura Bari frazione Loseto S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n.183 Incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute prot. AOO_183/9874 del 05.07.2019. PARERE FINALE"*, il DP ASL TA ha emesso il suo parere finale così come di seguito riportato: *"(...) In data 04.08.2020 si è proceduto a sopralluogo presso la struttura in oggetto. La struttura ha completato l'invio della documentazione richiesta in data 28.12.2020. prot. ASL 0234795.*

Per tutto quanto sopra si riporta quanto segue.

Requisiti Generali

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili.

Il Manuale della qualità presentato risponde a quanto statuito del Reg. Reg. n.16/2019 (fase Plan) e sono state allegate anche le relative griglie di autovalutazione consegnate sia alla Regione che all'ARESS Servizio QU.O.T.A.

La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii..

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo esperito in data 04.08.2020, la struttura ubicata in Bari frazione Loseto S.P. Bari- Bitritto-Adelfia n.183 denominata "Spazio Esse", struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche, NON possiede i requisiti strutturali, minimi per l'autorizzazione all'esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento quale Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche secondo quanto statuito dal R.R. n.10/2017 ss.mm.ii., per ospitare n.25 posti letto. In merito si fa presente che la struttura allo stato, pur non possedendo i requisiti strutturali di cui al Reg. Reg. n.10, è in regime di deroga ai sensi dell'art.29 punto 5 bis della L.R. 9/2017 così come modificata dalla L.R. 18/2020.

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti Organizzativi

Per quanto attiene i requisiti in questione, gli stessi sono di valutazione diretta del Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL di BARI, si rimanda al parere prot.7526/2020 del 06.03.2020 di cui si allega copia.

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo effettuato in data 04.08.2020, la struttura Terapeutico- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche, NON possiede requisiti strutturali, minimi per l'autorizzazione all'esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento quale Struttura Terapeutico- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche secondo quanto statuito dal R.R. n.10/2017 ss.mm.ii., per ospitare n.25 posti letto. In merito si fa presente che la struttura allo stato, pur non possedendo i requisiti strutturali di cui al Reg. Reg. n.10, è in regime di deroga ai sensi dell'art.29 punto 5 bis della L.R. 9/2017 così come modificata dalla L.R. 18/2020.

Per quanto attiene i requisiti in questione, gli stessi sono di valutazione diretta del Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL di BARI, si rimanda al parere prot.7526/2020 del 06.03.2020 di cui si allega copia.

Tanto si rimette per le valutazioni definitive che Codesta Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e specialistica e Accreditamenti, intenderà adottare".

Con nota prot. n. AOO_183/8995 del 30/05/2022, trasmessa con Pec in pari data, è pervenuto allo scrivente Servizio il riscontro alla suindicata nota da parte della Cooperativa sociale s.c. arl Onlus spazio esse di Altamura (BA), struttura terapeutico- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del rr. n. 10/2017 ss.mm.11.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", ubicata in Bari frazione Loseto s.p. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183, recante ad oggetto "Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento della struttura terapeutico- riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE". RICHIESTA NUOVO SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI STRUTTURALI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, NONCHÉ QUELLI ULTERIORI DI ACCREDITAMENTO COME DA R.R. 10/2017 ss.mm.ii." con la quale:

"La sottoscritta CASANOVA Rosa, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. con sede legale in Altamura (BA), alla Via Torino n. 12, C.F. e P.IVA 03486170727, mail: spazioesse@libero.it, pec: coop.spazioesse@pec.it, tel/fax 080/3144574 e sede operativa Comunità Terapeutica Residenziale "SPAZIO ESSE" ubicata sulla Strada Provinciale n.183 (Bari-Bitritto-Adelfia) al Km. 3,200 Bari frazione Loseto, fa seguito:

- alla nota del Dipartimento di Prevenzione di Taranto del 02/02/2021 a Prot. VVTA.AOO_ASL TA U. 0026063, ad oggetto PARERE FINALE, a seguito di avvenuto sopralluogo presso la nostra struttura

in oggetto, per l'accertamento dei requisiti minimi di esercizio ed ulteriori generali e specifici di accreditamento R.R. 10/2017 ss.mm.ii.

Informandovi, CHE ABBIAMO PROVVEDUTO ALLA REALIZZAZIONE DI TUTTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALI NONCHÉ QUELLI ULTERIORI DI ACCREDITAMENTO PREVISTI R.R. 10/2017 ss. mm. II, essendo la scrivente in regime di deroga ai sensi dell'art.29 punto 5 bis della LR. 9/2017, come modificata dalla L.R. 18/2020 pertanto chiedo, a codesto Dipartimento, Sezione Accreditamenti e Qualità, DI PROCEDERE A ULTERIORE SOPRALLUOGO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO E SPECIFICI DI ACCREDITAMENTO PREVISTI DAL R.R. 10/2017 ss.mm.II PER LA STRUTTURA:

- *Terapeutica Riabilitativa Residenziale "SPAZIO ESSE" di n. 25 posti letto in regime residenziale, ubicata sulla Strada Provinciale nr. 183 (Bari-Bitritto- Adelfia) al Km. 3,200, comune Bari frazione Loseto."*

Con nota prot. n. AOO_183/7732 del 17/05/2023 ad oggetto "Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA). Struttura terapeutico- riabilitativo residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", ubicata nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al km. 3,200. Incarico di verifica al DP ASL TA per la verifica del possesso dei requisiti strutturali minimi per l'autorizzazione all'esercizio, nonché di quelli ulteriori di accreditamento ai sensi del R.R. 10/2017 ss.mm.ii.", la scrivente Sezione ha invitato: "(...)"

- *a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:*
 - *autocertificazione relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;*
 - *autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;*
 - *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *a trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate. (...)"*

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato: "(...)"

- *ai sensi dell'art 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, di concerto con il Dipendenze Patologiche della ASL BA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico- riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", gestita dalla Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. ONLUS di Altamura ed ubicata in Bari, frazione Loseto, S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, a seguito della trasmissione, da parte della Cooperativa Sociale "SPAZIO ESSE" s.c. a r.l. ONLUS, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento limitatamente alle evidenze previste*

per la prima fase di "Plan", con allegate le relative griglie di autovalutazione compilate e firmate, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", gestita dalla Cooperativa Sociale SPAZIO ESSE s.c. a r.l. ONLUS di Altamura ed ubicata in Bari, frazione Loseto, S.P. Bari-Bitritto-Adelfia n. 183, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019, Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'allegato B, limitatamente alla fase "Plan"; (...)".

In riscontro alla predetta nota prot. n. AOO_183/7732 del 17/05/2023, con Pec del 29/05/2023 acquisite dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8733 e prot. n. AOO_183/8734 del 09/06/2023 il legale rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "SPAZIO ESSE" ha trasmesso a questa Sezione l'integrazione documentale richiesta.

Con Pec del 12/10/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/16190 di pari data, ad oggetto "Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA). Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale (dipendenze patologiche, art.10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 P.L. denominata "SPAZIO ESSE", ubicata nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al Km 3,200. Incarico di verifica dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio." il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA e il Direttore Sanitario ASL BA nonché Direttore F.D. del Dipartimento Dipendenza Patologiche ASL BA hanno comunicato quanto di seguito riportato:

"In esito alla nota prot. n. AOO_183/7732 dell'17/05/2023 con cui questi Dipartimenti sono stati incaricati dal Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia ad effettuare le verifiche in oggetto indicate, esaminata la documentazione prodotta, effettuate le verifiche di sopralluogo, si esprime:

parere favorevole

all'autorizzazione all'esercizio per la struttura terapeutico- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche art. 10 R.R. n.10/2017 e s.m.i. con n. 25 posti letto, denominata "SPAZIO ESSE", sita in Bari-Loseto, S.P. 183 al Km 3,200, che possiede tutti i requisiti di esercizio soggettivi, strutturali, funzionali e di personale previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dal R.R. n.10/2017. Ente Titolare è la Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA) con sede legale in Altamura (BA) alla Via Torino n. 12, di cui è Rappresentante Legale la Sig.ra Casanova Rosa, nata ad (omissis) il (omissis), Responsabile Sanitario della Struttura., è il Dott. Cacciapaglia Giuseppe, nato a (omissis) il 14/06/1965 laureato in Psicologia presso l'Università "La Sapienza" di Roma in data 07.04.1989, iscritto all'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia al n. 577 dal 09/06/1993. (...)".

Con Pec del 27/12/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/20722 del 28/12/2023 ad oggetto "Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA Struttura terapeutico - riabilitativo residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n.25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE" ubicata nella sede di Bari - Lo se to, S.P. 183 al Km. 3,200. PARERE FINALE per rilascio ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE" il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha comunicato quanto di seguito riportato:

"(...)

Acquisita e valutata la documentazione relativa al riscontro delle "griglie di autovalutazione, fase di Plan" dell'ARESS;

Preso atto che il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI ha rilasciato, parere favorevole per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, giusta nota prot.95680 del 20.07.2023.

Si ritiene che la Struttura terapeutico - riabilitativo residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE" ubicata nella sede di Bari - Loseto, S.P. 183 al Km. 3,200 e gestita da Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA) POSSIEDA i requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. n. 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale (Fase di Plan) e della Sezione A del R.R. n.3 del 2010.

STRUTTURA: STRUTTURA TERAPEUTICO – RIABILITATIVO RESIDENZIALE (DIPENDENZE PATOLOGICHE, ART. 10 R.R. N. 10/2017 SS.MM.II.) CON N.25 POSTI LETTO DENOMINATA "SPAZIO ESSE"

TITOLARE DELLA STRUTTURA: Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA) P.IVA 03486170727

LEGALE RAPPRESENTATE: SIG.RA CASANOVA ROSA, NATA AD (OMISSIS) IL (OMISSIS)

RESPONSABILE STRUTTURA: DR. CACCIAPAGLIA GIUSEPPE NATO A (OMISSIS) IL 14.0.1965 - LAUREATO IN PSICOLOGIA IL 07/04/1989 - C/O UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI "LA SAPIENZA - ROMA" - ISCRITTO ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE PSICOLOGHE E DEGLI PSICOLOGICI DELLA REGIONE PUGLIA N. 577 DAL 09/06/1993

TIPOLOGIA STRUTTURA: STRUTTURA TERAPEUTICO - RIABILITATIVO RESIDENZIALE (DIPENDENZE PATOLOGICHE, ART. 10 R.R. N. 10/2017 SS.MM.II.). (...)"

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone:

di rilasciare in capo alla Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" con sede legale in Altamura (BA) alla via Torino n. 12, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Casanova Rosa, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura terapeutico riabilitativo residenziale (Dipendenze Patologiche – ex art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", ubicata nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al km. 3,200 il cui responsabile sanitario è il Dr. Giuseppe Cacciapaglia, nato il 14/06/1965, laureato in Psicologia e specializzato in Psicologia Clinica ed iscritto all'albo provinciale delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia la n. 577,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA):

- **entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, trasmetta alla scrivente Sezione, la documentazione di seguito indicata:**
 - autocertificazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - dichiarazione di accettazione delle condizioni essenziali per l'accreditamento di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- **entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'inefficacia del medesimo, trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL TA, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura** ubicata nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al km. 3,200
- **provveda a sostituire il responsabile sanitario della struttura in oggetto**, in quanto non rispondente alle previsioni di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. n. 9/2017 (*id est* non sia un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente), **entro il termine perentorio del 31/05/2024 e provveda a trasmettere, entro il medesimo termine, alla scrivente Sezione, all'ASL, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e al Servizio Qu.O.T.A. dell'Aress, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprensiva dei dati e dei titoli del nuovo responsabile sanitario**, giusta circolare regionale prot. n. 95090 del 22/02/2024

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della rimozione delle carenze nonché della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i. per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo, la scrivente Sezione provvederà, senza preavviso, all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. del presente provvedimento;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" con sede legale in Altamura (BA) alla via Torino n. 12 è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della S Società Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" con sede legale in Altamura (BA) alla via Torino n. 12, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" con sede legale in Altamura (BA) alla via Torino n. 12, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o*

condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- l'Ufficio U.O.G.R.C./U.O.S.E ASL BA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale;
- il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e l'Area Sociosanitaria competente alla redazione degli atti, preliminarmente all'eventuale stipula dell'accordo contrattuale, accertino, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento, l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra da parte della struttura accreditata.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" con sede legale in Altamura (BA) alla via Torino n. 12, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Casanova Rosa, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura terapeutico riabilitativo residenziale (Dipendenze Patologiche – ex art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", ubicata nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al km. 3,200 il cui responsabile sanitario è il Dr. Giuseppe Cacciapaglia, nato il 14/06/1965, laureato in Psicologia e specializzato in Psicologia Clinica ed iscritto all'albo provinciale delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia la n. 577,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA):

- **entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, trasmetta alla scrivente Sezione, la documentazione di seguito indicata:**

- autocertificazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni essenziali per l'accredimento di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- **entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'inefficacia del medesimo, trasmetta alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL TA, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura** ubicata nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al km. 3,200;
- **provveda a sostituire il responsabile sanitario della struttura in oggetto**, in quanto non rispondente alle previsioni di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. n. 9/2017 (*id est* non sia un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente), **entro il termine perentorio del 31/05/2024 e provveda a trasmettere, entro il medesimo termine, alla scrivente Sezione, all'ASL, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e al Servizio Qu.O.T.A. dell'Aress, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprensiva dei dati e dei titoli del nuovo responsabile sanitario**, giusta circolare regionale prot. n. 95090 del 22/02/2024

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti, valutandone la congruità ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della rimozione delle carenze nonché della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 10/2017 s.m.i. per la struttura in oggetto, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo, la scrivente Sezione provvederà, senza preavviso, all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. del presente provvedimento;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" con sede legale in Altamura (BA) alla via Torino n. 12 è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della S Società Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" con sede legale in Altamura (BA) alla via Torino n. 12, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) *Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.*";
- l'accredimento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 "*Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*";

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r. l. Onlus "SPAZIO ESSE" con sede legale in Altamura (BA) alla via Torino n. 12, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'Ufficio U.O.G.R.C./U.O.S.E ASL BA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.
- il Direttore Generale competente alla sottoscrizione del contratto e l'Area Sociosanitaria competente alla redazione degli atti, preliminarmente all'eventuale stipula dell'accordo contrattuale, accertino, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento, l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra da parte della struttura accreditata.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "SPAZIO ESSE" di Altamura (BA), gestore della struttura terapeutico riabilitativo residenziale (Dipendenze Patologiche – ex art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 25 posti letto denominata "SPAZIO ESSE", ubicata nella sede di Bari-Loseto, S.P. 183 al km. 3,200.
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
- al Direttore del DDP dell'ASL BA;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Sindaco del Comune di Bari (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 21 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -

Dipendenze Patologiche - ASD

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro